

Con riferimento a quanto uscito recentemente sulla stampa riguardo la scadenza delle carte di identità cartacee, si ribadisce che:

In nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026.

Nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti **non è necessario procedere alla sostituzione** del documento **ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale**, fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione della carta.

Nella fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque **non oltre il 31 gennaio 2027**, **il documento d'identità in formato cartaceo**, non scaduto, **potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali** e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.